

TRIBUNALE DI BARI

Sezione Fallimentare

I Giudici della Sezione, all'esito di riunione ex art.47 quater, R.D. 30/1/1941, n.12,

ritenuto di dover richiamare l'attenzione dei professionisti su adempimenti e modalità funzionali al corretto svolgimento dell'incarico ed al contenimento dei tempi delle procedure;

SEGNALANO

a Curatori, Commissari Giudiziali e Liquidatori quanto segue:

- 1) relazione del Curatore ex art.33 L.F.: deve essere depositata, secondo il modello diffuso con circolare del 27/5/2019, nel rispetto del termine di 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento;
- 2) rapporti riepilogativi: debbono essere obbligatoriamente inviati con cadenza semestrale;
- 3) programma di gestione ex art. 104 ter L.F.: deve essere predisposto entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario ed in ogni caso entro 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento, termine quest'ultimo la cui inosservanza, senza giustificato motivo, costituisce giusta causa di revoca del curatore;
- 4) rendiconto di gestione: deve essere corredato di estratto conto, documentazione delle spese e comunicazione alle parti del deposito del conto;
- 5) all'esito dei pagamenti autorizzati deve essere allegata la documentazione dell'avvenuto pagamento e la copia dell'estratto conto;
- 6) le spese prenotate a debito o anticipate, ai sensi del 4° comma dell'art.146 del D.P.R. n.115/2002, debbono essere recuperate non appena vi siano disponibilità liquide;
- 7) per le procedure pendenti, nei successivi rapporti riepilogativi il Curatore dovrà precisare, in assenza di liquidità, l'ammontare delle spese da recuperare ed, in caso di attivo, se le stesse siano state integralmente recuperate;
- 8) i pagamenti per compensi del curatore e dei professionisti che abbiano svolto incarichi per la procedura possono essere effettuati solo dopo il recupero delle spese di cui al punto 5), in ogni caso previa valutazione da parte del curatore della sufficienza dell'attivo, secondo i criteri dell'art.111 bis, comma 4°, L.F.;
- 9) l'avvio di azioni giudiziarie deve essere preceduto dall'acquisizione di motivato parere del professionista incaricato, previa autorizzazione del G.D, in ordine ai seguenti punti: 1) ragionevole fondatezza della pretesa; 2) possibilità di effettivo recupero in relazione alla condizione di solvibilità della controparte; ove il giudizio non venga promosso, al professionista sarà riconosciuto il compenso previsto per la fase di studio; in caso di avvio del procedimento, la prestazione troverà riconoscimento, quale fase di studio, in sede di liquidazione;
- 10) all'esito del parere, sarà richiesta al G.D. l'autorizzazione all'avvio dell'azione con l'indicato difensore;
- 11) in caso di esito sfavorevole del procedimento sarà valutata la diligenza professionale ai sensi e per gli effetti dell'art.1460 c.c.

Bari, 16.9.2019

I Giudici della Sezione

dott. R. Simone, dott. N. Magaletti, dott. R. Pasculli, dott. F. Cavone, dott. M. De Palma

